

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Atedzoe Julien Steve MEKINDA e della società POLISPORTIVA RUMAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ATEDZOE JULIEN STEVE MEKINDA, in violazione dell'art. 4 comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società POLISPORTIVA RUMAGNA, in maniera mendace, di non essere mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere.

POLISPORTIVA RUMAGNA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. ATEDZOE JULIEN STEVE MEKINDA.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Atedzoe Julien Steve MEKINDA, e dal Sig. Domenico TARONNA, in qualità di legale rappresentante per conto della società POLISPORTIVA RUMAGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il calciatore Atedzoe Julien Steve MEKINDA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA RUMAGNA;

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina